



## **COMUNE DI CARESANABLOT**

<p><b>Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale in attuazione del DPR 10 settembre 1990 n. 285</b></p>
--

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05.04.1991  
Omologato dal Ministero della Sanità Direzione Generale Servizio Igiene Pubblica –  
Ai sensi dell'art. 345 del TU leggi sanitarie approvato con RD 27.7.1934 n.1265  
Come risulta dalla nota ministeriale in data 16.07.1991 n.400.1/III.89.31/675.

## **CAPO I**

### **DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO**

#### Art. 1.

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

#### Art. 2.

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

#### Art. 3.

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

#### Art. 4.

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm. 2 Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 centimetri.

#### Art. 5.

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

#### Art. 6.

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del

Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 7.

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8.

1. È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9.

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 10.

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

## **CAPO II TRASPORTO DEI CADAVERI**

Art. 11.

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 12.

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

#### Art. 13.

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

#### Art. 14.

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

#### Art. 15.

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le, vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

#### Art. 16.

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### Art. 17.

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

#### Art. 18.

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 19.

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 20.

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina FU.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21.

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 22.

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3.. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 23.

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L.

Art. 24.

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25.

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 26.

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

### **CAPO III INUMAZIONI**

Art. 27.

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 28.

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 29.

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

#### Art. 30.

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

#### Art. 31.

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### Art. 32.

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### Art. 33.

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

#### Art. 34.

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice

invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

#### Art. 35.

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata Tabella A) previo pagamento della relativa tassa.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. È concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.



**CAPO IV**  
**TUMULAZIONI (Sepolture private)**

Art. 36.

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
  - b) tombe o forni o loculi individuali;
  - c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Art. 37.

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art.38.

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta comunale.

Art.39.

(come modificato con delib. CC n. 13 del 29.05.1992)

1. I privati concessionari devono realizzare la costruzione della tomba di famiglia entro due anni decorrenti dalla data del contratto di concessione dell'area cimiteriale.
2. Nel periodo intercorrente i privati concessionari devono provvedere alla pulizia ordinaria dell'area cimiteriale concessa.
3. Le spese di manutenzione delle aeree cimiteriali, delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 40.

(come modificato con delib. CC n. 39 del 12.11.2002)

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
  - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
  - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
- Gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
  - I fratelli e le sorelle consanguinee e i loro coniugi;
  - Il coniuge e suoi parenti (fratelli, genitori e zii).
5. Non potrà essere fatta concessione di aeree per sepoltura privata a persone od enti che mirano a farne oggetto di lucro o speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della

capienza del sepolcro.

#### Art. 41

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

#### Art. 42

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.

2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.

5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

#### Art. 43.

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

#### Art. 44.

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

#### Art. 45.

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo

le tariffe vigenti.

Art. 46.

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco

Art. 47.

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perchè consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 48.

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 49.

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art 49 bis

(come modificato con delib. CC n. 32 del 28.10.1994)

1. I concessionari possono chiedere al Comune la retrocessione di loculi o aeree Cimiteriali qualora non siano più interessati alla relativa concessione in uso. L'istanza dovrà essere rivolta in carta legale. La retrocessione sarà accettata dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo solo nel caso in cui nel contempo un terzo interessato presenti domanda di concessione per lo stesso loculo o la stessa area cimiteriale. L'indenizzo di retrocessione è fissato nella misura del 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia. La retrocessione deve essere in ultimo regolarizzata con apposito atto contrattuale.

Art 49 ter  
(come modificato con delib. CC n. 13 del 24.04.2003)

1. La struttura perimetrale della nuova cappella deve rispettare i limiti previsti in ciascuna area individuata nella planimetria allegata mantenendo un marciapiede antistante di larghezza cm 100.
2. La quota del pavimento interno di ciascuna cappella dovrà essere pari a + cm 16 rispetto al marciapiede esterno.
3. Le cappelle dovranno avere i prospetti verso i vialetti di forma rettangolare con una larghezza pari al lotto in concessione ed un'altezza pari a metri 5 rispetto alla pavimentazione interna.
4. Le facciate rivolte verso i vialetti dovranno essere realizzate in pietra naturale e/o marmi per quanto attiene i rivestimenti, in vetro per quanto attiene le aperture, in bronzo per quanto attiene borchie, scritte e accessori vari.
5. Le coperture dovranno essere realizzate in modo da scaricare i pluviali in apposite canalizzazioni da realizzarsi con tubazioni in PVC pesante sez. cm 20 il tutto collegato alla fognatura principale.
6. Tutta la lattoneria a "vista" dovrà essere in rame.
7. Le facciate esterne non rivolte sui vialetti dovranno essere rifinite almeno con intonaco al civile.

## **CAPO V**

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### Art 50

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda allorché qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell' autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

#### Art 51

1 Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 vengono regolate dal Sindaco seguendo l'ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

#### Art 52

1 Nell' esecuzione del terreno per le esumazioni ordinarie le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell' ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2 In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.

3 Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del comune che potrà valersene solo nelle costruzioni del cimitero medesimo.

4 Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che fossero rinvenute verranno consegnate all' ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione se questa sarà dichiaratamente indicata od altrimenti allineate a favore del Comune.

5 Gli avanzi degli indumenti, casse ecc. devono essere smaltiti nel rispetto della normativa di cui al DPR 9/5/82 n° 915 trattamenti di rifiuti speciali

#### Art 53

1 Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell' autorità giudiziaria e l' autorizzazione del Sindaco.

2 Le esumazioni quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.

3 I feretri tumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un' apertura opportuna al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

#### Art 54

1 Per le esumazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 53 del presente regolamento.

#### Art. 55

1 Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono

autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'U.S.S.L. e del custode del cimitero.

2 In caso d'esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

#### Art 56

1 Per eseguire un'esumazione od estimulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2 Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3 Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4 Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con una soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li condividano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di ugual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

#### Art 57

1 Nei casi di estimulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilito della Giunta comunale e previste dalla tabella annessa al presente regolamento.

## **CAPO VI CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE**

### Art 58

1 La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) Estratto legale di disposizione testamentaria della quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali alla morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere confermata da due testimoni dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

b) in mancanza di disposizione testamentaria atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi del art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli art. 74 e seguenti del codice civile .

c) certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario del quale risulti escluso il sospetto di morte dovuto a reato.

2 In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'autorità giudiziaria.

3 Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere confermata da due testimoni dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

### Art 59

1 Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

### Art 60

1 Ogni urna deve raccogliere le ceneri per un solo cadavere.

### Art 61

1 Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

2 Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel regolamento comunale di igiene e sanità.

### Art. 62

1 Il trasporto d'urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 32, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri .

#### Art 63

(come modificato con delib. CC n. 45 del 27.11.1992)

1 Le urne cinerarie possono essere deposte oltre che al cimitero anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi devono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure in templi purchè in sito conveniente e di proprietà o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

2 La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'ufficio dello stato civile.

3 Le urne cinerarie possono essere riposte anche nei loculi delle tombe di famiglia una per ciascun loculo.

#### Art 64

1 Le autopsie anche se ordinate dall'autorità giudiziaria devono essere eseguite da medici, legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2 I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica da parte del coordinatore sanitario della scheda di morte di cui all'art. 4.

3 Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al coordinatore sanitario dell'Unità socio sanitaria locale competente ed essa verrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934 n. 1265.

#### Art 65

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del coordinatore sanitario dell'Unità socio sanitaria locale, da medici, legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato dopo che sia trascorso il periodo d'osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

#### Art 66

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185



**CAPO VII**  
**ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI**  
**E DEL PERSONALE**

Art. 67

1 Fatto salvo quanto previsto dall'art 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e compatibilmente con la disponibilità concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal comune.

Art 68

1 I cimitero comprende

- a) un area destinata ai campi d'inumazione
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture e sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura).
- c) una cappella
- d) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali
- e) un ossario
- f) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie.

Art 69

1 Il servizio di custodia del cimitero e assicurato dal seguente personale

- a) un responsabile del servizio

Art 70

1 Il responsabile del servizio

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del DPR di cui sopra
- c) è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nella quale possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art 71

1 Il responsabile del servizio del cimitero

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziarie e vigila sui servizi di seppellimento esumazione, sui trasporti in genere
- c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco
- e) vigila perchè non si commettono guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perchè le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni

regolamentari

f) esegue lavori di piccola manutenzione come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi la regolarizzazione delle piante, delle siepi , dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile valendosi anche dell'opera degli inservienti sempre che ciò sia conciliabile con le regolarità del servizio speciale a questi affidato

g) impedirà che senza avviso od autorizzazione del comune vengono asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura

h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

## **CAPO VIII NORME DI SERVIZIO**

Art. 72 soppresso

Art 73

1 Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente

a) dall'ufficio tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc

b) dall'ufficio dello stato civile per la tenuta dei registri

2 Il custode, gli inservienti ed i manovali quando sono nell'esercizio delle loro funzioni vestiranno la divisa o porteranno i distintivi che loro saranno somministrati dal comune.

Art 73 bis

1. Gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica (L. 5.3.63 n° 292, DPR 7.9.65 n°1301 e. CM n°52 del 9/8/82 ).

Art. 74 soppresso

Art 75

1 Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'ufficio di stato civile.

2 Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma per essere poi periodicamente riconsegnato al comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione del Sindaco o dei suoi delegati.

3 Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

4 Del pari, salvo il caso d'esumazioni ordinate dall'autorità giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art 76

1 Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazioni in sepolture particolari.

2 Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

3 Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art 77

1 Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depositato il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2 Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m2) la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno

m. 0,50 da ogni lato.

3 I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da ossa e saranno provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

#### Art 78

1 E' stretto dovere del responsabile del servizio di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio senza fare interruzioni o salti tra fila e fila e fra fosse e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta salvo gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

2 Quando con tale ordine sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni sempreche queste durino da dieci anni come accenna l'art.51.

3 Le ossa che si rivenissero saranno diligentemente raccolte e disposte negli ossari , ed i legnami reperiti verranno abbruciati negli interni dei cimiteri.

#### Art 79

1 Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata l'inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi opera muraria, la collocazione di lapidi croci , pietre tombali ecc

2 Ogni fossa sarà contraddistinta a cura del comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo sempre a cura del comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3 Su tale targhetta, previa approvazione del comune è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

4 E' permesso il deposito sulle fosse di fiori e ghirlande.

5 Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

6 Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del comune.

#### Art 80

1 L'istituto o la persona che denuncia il decesso dovrà, pagandone l'importo ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

2 Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 70

**CAPO IX**  
**POLIZIA DEL CIMITERO**  
(come modificato con delib. CC n. 40 del 30.09.1998)

Art. 81  
Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal responsabile del servizio.
2. L'ingresso al cimitero è regolato da congegno automatico, munito di segnalatore acustico di chiusura.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile dell'ufficio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art 82  
Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma non si può che entrare a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:  
a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;  
alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;  
alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;  
a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;  
ai fanciulli quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare le tombe dei famigliari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Art.83  
Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - entrare in bicicletta, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - introdurre oggetti irriverenti;
  - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza previa autorizzazione;
  - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei famigliari interessati;
  - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile

dell'ufficio;

- qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### Art 84 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possano dar luogo a numero concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dell'ufficio.

#### Art 85 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni.

1. Sulle tombe dei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile dell'ufficio tecnico in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal responsabile dell'ufficio tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i famigliari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia del plurilinguismo.

4. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche solo in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero introdotte nel cimitero.

#### Art 86 Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri avrà luogo la periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

#### Art 87 Materiali ornamentali

1. Il responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc.. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicono all'estetica del cimitero o, col tempo, siano divenuti indecorosi.

2. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

#### Art 88 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di un'opera, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione annuale del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, da certificato d'iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata dalla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cosa o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura dei monumenti, lapidi, croci, ecc... e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà ottenere i permessi dal responsabile dell'ufficio competente.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento dei lavori e svolgere attività comunque censurabile.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

#### Art 89 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione, di sepolture private, devono essere approvati dal responsabile del servizio su conforme parere del coordinatore sanitario e della commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10.09.90 n.285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area e il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del competente ufficio comunale.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio competente.

11. I concessionari di sepolture hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi e similari.

#### Art 90.

(come modificato con delib. CC n. 47 del 05.11.2010)

#### Responsabilità – deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 1.000,00 che le imprese devono pagare a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. E' vietato il prelievo di energia elettrica dal contatore che alimenta le lampade votive. Qualora le imprese si allaccino al contatore comunale dovranno rimborsare il consumo di ee. con il pagamento di una quota forfetaria di euro 100,00 altrimenti dovranno dotarsi di un generatore di ee. o di un contatore ee. temporaneo.

4. E' vietato alle imprese l'uso di acqua proveniente dal cimitero.

5. Le imprese devono pagare la somma forfetaria di euro 100,00 per l'utilizzo che i suoi dipendenti fanno dei servizi igienici siti nel cimitero comunale.

#### Art.91

#### Recinzioni aree – materiali di scarto

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate e riportare la pulizia del marciapiede antistante allo stato originario.

#### Art.92

#### Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi secondo gli orari prescritti dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale. L'accesso deve avvenire dalla porta carraia.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali o di impasto delle malte, come pure all'interno del cimitero stesso.

3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

5. I lavori di impasto delle malte dovranno essere svolti fuori dal cimitero su area indicata dal responsabile dell'ufficio tecnico.

#### Art.93

#### Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale.



2.E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere all'ufficio.

#### Art.94

#### Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei Defunti

1.Il Sindaco, in occasione della commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo per lapidi individuali.

2.Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione del materiale, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamentno di cui al comma precedente .

#### Art.95

#### Vigilanza

1.Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2.L'ufficio tecnico comunale accerata, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio di ragioneria, nel caso di risultato favorevole, la rsituzione del deposito cauzionale di cui agli articoli 88 e 90.

#### Art.96

#### Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1.Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

2.Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3.Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia a di fuori di esso;
- ricevere compensi sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4.Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5.Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o delle malattie connesse con l'attività svolta.

**CAPO X  
CONTRAVVENZIONI**

Art.97

1.La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salvo l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli articoli 338, 3239, 340 e 358 del TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27.07.1934 n. 1256, come modificato per effetto dell'art.3 della Legge 12.07.1961, n.603, e degli articoli 32 e 113 della Legge 24.11.1981 n.689.

**CAPO XI  
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 98

1.Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.09.1990 n. 285 e nel TU delle leggi sanitarie 27.7.1934 n.1265.

Art.99

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.